



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 32 DEL 02-03-2021

Oggetto: CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO
2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

L'anno duemilaventuno addì due del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con D.G.R. n.2772 del 14/06/93 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.6 della L.R. 21/92, ha emanato le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di orientamento musicale (C.O.M.); - che con L.R. 10/99 ai sensi dell'art. 72, le funzioni amministrative relative al finanziamento dei corsi di orientamento musicale sono state attribuite alle Province;
- che in data 4 aprile 2002 con D.G.R. 639/2002 la Regione Marche ha effettivamente trasferito alle Amministrazioni Provinciali le competenze relative alla gestione della L.R. 2 giugno 1992, n. 21;
- che allo stato attuale, a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle Province ai sensi della L.R. n. 13/2015, le competenze di cui alla L.R. n. 21/92 sono nuovamente in capo alla Regione Marche;

ATTESO che la Giunta Regionale Marche con D.G.R. n. 632 del 20/06/2016 ha approvato le nuove norme per "Organizzazione e funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti, prevedendo, tra l'altro, che:

- *entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti promotori devono far pervenire al Comune domanda di attivazione dei COM;*
- *entro il 30 agosto di ogni anno i Comuni, previa verifica dell'ammissibilità del progetto annuale di cui all'art. 4, trasmettono alla Regione Marche le domande di attivazione dei COM integrate dell'elenco delle spese previste per l'organizzazione dei corsi e, contestualmente li autorizzano dandone comunicazione ai soggetti promotori;*

TENUTO, altresì, CONTO che le suddette norme prevedono, all'art. 7 che "*La Regione può, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 21/92, finanziare annualmente l'istituzione dei COM; in caso di stanziamento di fondi, questi verranno ripartiti in base al numero complessivo dei corsi attivati dai Comuni (...)*";

VISTO il DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali della Regione Marche n. 414 del 28/07/2017, con il quale, secondo quanto previsto all'articolo 8 della succitata DGR n. 632/2016, è stata approvata la nuova modulistica inerente la L.R. n. 21/92 (C.O.M.);

CONSIDERATO che da diversi anni il Comune di Castignano, sulla base delle direttive impartite dalla Regione Marche prima e della Provincia di Ascoli Piceno poi, ed ai sensi della L.R. 21/92 ha attivato e sostenuto i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, ritenendo gli stessi particolarmente qualificanti per il territorio locale in virtù della presenza, sin dal 1886, del tradizionale complesso di tipo bandistico;

RILEVATO che, sulla base degli iscritti degli anni precedenti, il corso ha avuto nel tempo pieno consenso da parte della popolazione amministrata;

VISTA la volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare iniziative culturali e musicali, data, in particolar modo, la loro funzione aggregante nel mondo dei giovani;

VALUTATA, pertanto l'importanza del progetto considerato che l'educazione musicale può svolgere un'essenziale funzione di riequilibrio, di attivazione e di sensibilizzazione, offrendo ai ragazzi proposte che consentano loro di conoscere la realtà sonora, di orientarvisi, di esprimersi con i suoni e di stabilire per il loro tramite relazioni con gli altri;

RITENUTO, pertanto, non disperdere, altresì, l'importante patrimonio culturale e musicale cresciuto negli anni anche attraverso la L.R. n. 21/92;

RICHIAMATA, pertanto, la nota indirizzata alla Regione Marche il 09/08/2019 Prot-4735, con la quale, verificata l'ammissibilità del progetto annuale di attivazione del C.O.M., si richiedeva l'istituzione di un corso di orientamento musicale di tipo bandistico anno 2019/2020, indicando la somma di €. 3.098,74 per le spese previste per l'organizzazione del corso stesso;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dispone:

- *“DI DARE ATTIVAZIONE al corso di orientamento musicale di tipo bandistico anno 2019/2020 in sinergia con l'ente promotore del corso banda musicale “Città di Castignano”, autorizzandone lo svolgimento;*
- *DI STABILIRE che il suddetto corso dovrà essere svolto nell'arco di otto mesi per complessive 200 ore di lezione;*
- *DI AFFIDARE alla locale banda musicale “Città di Castignano” nella figura del Presidente pro-tempore la gestione del corso stesso ;*
- *DI APPROVARE lo schema di convenzione di cui in allegato disciplinante i rapporti tra le parti che recepisce gran parte delle norme regolanti il funzionamento dei corsi di orientamento musicale;*
- *DI ASSEGNARE a tal fine all'ufficio proponente la somma necessaria e totale di €. 3.098,74 da iscriversi al cap.1036 denominato "Corso di orientamento musicale" del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;*
- *DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio proponente, quale Responsabile del procedimento a norma dell'art.6 L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di porre in essere tutti gli atti conseguenziali al fine di dare esecuzione al presente atto;*

RICHIAMATA, pertanto, la convenzione sottoscritta in data 31/10/2019 tra il Comune di Castignano, nella persona del legale rappresentante ed il locale corpo bandistico, nella persona del presidente pro-tempore, in particolare l'art. 13, a tenore del quale: *“il Comune, in attuazione alla presente si impegna ad elargire alla Associazione, a titolo di contributo per la copertura delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento dei corsi suddetti l'importo di €. 3.098,74, di cui €. 361,52 dovranno essere destinati all'acquisto di testi, sussidi didattici e strumenti musicali vari. (omissis)”* e si specifica che il versamento del saldo verrà rimesso a conclusione del C.O.M. dietro presentazione di relazione finale;

PRESO ATTO che il corso in questione si è regolarmente concluso (cfr. relazione finale del soggetto promotore, pervenuta al protocollo generale dell'ente il 08/07/2019 al n. 4086, in atti);

DATO ATTO che con nota prot. 679 del 27/01/2021 si è proceduto a trasmettere alla Regione Marche l'attestazione di regolare svolgimento del corso, ai fini della liquidazione del contributo;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere a liquidare alla banda musicale “Città di Castignano” il contributo assegnato, pur nelle more di trasmissione del contributo regionale;

CONSIDERATO che l’impegno economico da parte del Comune possa definirsi quale contributo, che si ritiene possa essere legittimamente assegnato in relazione a quanto segue:

- Presupposti di fatto: l’iniziativa delle associazioni private del territorio, oggetto del contributo, è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi anche di attività poste in essere per sostenere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del comune;
- Parte dell’iniziativa riguarda l’organizzazione di eventi culturali quale funzione di sostegno al territorio, riconosciuta peraltro agli enti locali dalla Costituzione;
- E’ di interesse generale, dal momento che l’iniziativa determina un beneficio concretamente misurabile per la comunità amministrata;
- E’ sussidiario alle funzioni gestite dal comune, costituendo coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti di solidarietà sociale e culturale presenti nella comunità locale;

CHE la concessione di un siffatto contributo risulta essere conforme al vigente regolamento per la concessione di sussidi e contributi e risponde ai seguenti criteri:

- a) efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di determinare un beneficio la popolazione;
- b) efficienza: in quanto permette di promuovere l’attività culturale e sociale nel tessuto locale senza ricorrere al contributo personale delle famiglie;
- c) economicità: se l’iniziativa di cui alla progettualità fosse svolta dal comune direttamente o mediante appalto/concessione il costo sarebbe risultato sicuramente superiore al contributo che si intende concedere;

VISTO, in merito, il parere della Corte dei conti, sezione Lombardia 31/03/2011 n. 164 che specifica espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali: *“in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamenti ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione – anziani, fanciulli, ecc. – oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale”*, aggiungendo che *“in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso lo svolgimento da parte di un privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria anche attraverso forme aggregative intermedie tra cittadino e la comunità locale, quali comitati similari, cui può partecipare l’amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato...”*;

RILEVATO, ancora, che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per le Marche, con il parere 29 marzo 2011 n. 13 ha assunto una posizione ancora più estensiva della sezione Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile ai contributi elargiti dagli enti locali il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti di spesa previsti dall’articolo 6, commi 8 e 9 della legge n. 122/2010 in quanto:

- ✓ alla parola “sponsorizzazione” si deve attribuire il significato proprio di pubblicità in forma indiretta;
- ✓ la verifica della sussistenza del fine sussidiario risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali;
- ✓ la ricerca del fine teleologico della sussidiarietà come discriminare ai fini dell’ammissibilità della spesa per contributi *“rappresenta un non divisibile quid pluris rispetto al testo normativo”*;

- ✓ le chiavi di lettura suggerite dalla maggior parte delle sezioni regionali, secondo la Sezione Marche, non si pongono in linea con la competenza a gestire funzioni generali di sostegno (anche economico) al territorio, riconosciute per altro agli enti locali dalla Costituzione e dal D. Lgs. n. 267/2000;

RICONOSCIUTO, comunque, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'articolo 6, commi 8 e 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente;

PER tutto quanto sopra esposto;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
- di liquidare, alla banda musicale "Città di Castignano" in esecuzione dell'art. 13 della convenzione sottoscritta ai sensi deliberazione G.C. n. 78/2019 contributo di €. 3.098,74, di cui €. 361,52 da destinarsi all'acquisto di testi, sussidi didattici e strumenti musicali vari;
- di imputare detta somma al cap. 1036 denominato "Corso di orientamento musicale" gestione residui anno 2019, sufficientemente disponibile in relazione all'impegno di cui alla sopra citata deliberazione G.C. n. 78/2019;
- di comunicare le risultanze del presente atto all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to: Dr. Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2021 al 16-04-2021 con numero 253

Castignano, li 01-04-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino